



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

ESECUZIONE IMMEDIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del 26/02/2015

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 159 DEL 19.12.2014.
Autorizzazione prosecuzione del ricovero del psichico xxx presso la casa protetta "Villa Don Orione" di Palermo per il biennio 2015/2016.

Settore IV – Servizi Sociali e Servizi alla Persona su indicazione del Sig. Sindaco Ing. Carmelo Cuccia.
Proposta di delibera per la Giunta Comunale

Visti

- La delibera della G.C. n.159 del 19.12.2014 avente per oggetto assegnazione somme ed approvazione schema di convenzione per il ricovero del disabile psichico xxx presso la casa protetta "Villa Don Orione" di Palermo per il biennio 2015/2016
- che, con lo stesso atto, ai sensi del D. P. R. n. 158 del 04.06.1996, è stata prevista la somma necessaria per il ricovero del disabile xxx dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016 che complessivamente ammonta a € 33.875,28, comprensiva della quota di compartecipazione pari ad € 13.339,20 da parte dell'utente, determinata ai sensi del D. A. n. 867/S7;

Considerato che a causa di un errore di trascrizione è necessario modificare ed integrare l'allegato schema di convenzione e riapprovarlo con le relative modifiche ed integrazioni.

Ritenuto quindi opportuno autorizzare e garantire la continuità di ricovero del soggetto nella medesima struttura anche per il biennio 2015/2016;

Vista la circolare Assessoriale n. 8 del 27.06.1996;

Vista la L. 328/2000;

Visto l'art. 15 della L. R. 4/96 come modificato dall'art. 21 della L. R. 22/96;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 nel testo recepito dalla L. R. n. 30/2000;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi Sociali;

Visto lo Statuto Comunale

Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

Propone

ALLA GIUNTA COMUNALE:

Di modificare ed integrare la Delibera della G.C. n. 159 del 19.12.2014

Di Autorizzare la prosecuzione del ricovero del disabile xxx, le cui generalità sono depositati agli atti dell'Ufficio di Segretariato Sociale, presso la Casa Protetta "Villa Don Orione" sita a Palermo in via Cimbali n. 43/45, dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

Di approvare l'allegato schema di convenzione modificato ed integrato.

Di incaricare il Responsabile del Settore Dott.ssa Carmela Di Giovanni a porre in essere tutti gli atti consequenziali per il raggiungimento del fine previsto.

**Il Proponente: Il Capo Settore IV° -
D.ssa Carmela Di Giovanni**

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 159 DEL 19.12.2014.
Autorizzazione prosecuzione del ricovero del disabile psichico xxx presso la casa protetta "Villa Don
Orione" di Palermo per il biennio 2015/2016.

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole.

Palazzo Adriano, 28/2/2015

Il Responsabile del Settore IV°
d.ssa Carmela Di Giovanni

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere

Palazzo Adriano,

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino

Per l'impegno della somma di _____ si attesta, ai sensi dell'art. 55 della legge
142/90, e succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio
finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Imputazione: _____ Intervento n. _____

Li _____

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino

Parere del Revisore Unico dei Conti: _____

li:





COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA

"AZIONE SOCIALE" - Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS

con sede a CACCAMO (PA)

per ricovero inabile presso la casa protetta

"VILLA DON ORIONE"

sita a Palermo in via Cimbali n.45

per il biennio 2015/2016

Rep. n. _____

ESENTE DALL'IMPOSTA

DI BOLLO AI SENSI DEL

D.P.R. 642/1972, ART.27 E 27 BIS

DELLA TABELLA - ALLEGATO "B"

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA) e-mail: sociale@comune.palazzoadriano.pa.it

e-mail cultura@comune.palazzoadriano.pa.it www.comune.palazzoadriano.pa.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it Tel. +39 0918349913/40 Fax +39 0918349085

P. IVA 00774460828

C.F. 85000190828



L'anno duemilaQUINDICI _____ il giorno _____ del mese di _____

nella sede comunale, tra l'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano - C.F. 85000190828 - rappresentata dalla d.ssa Carmela Di Giovanni, Capo Settore IV Servizi Sociali e Servizi alla Persona, giusta determinazione sindacale n. 41 del 31.12.2013, nata a Palazzo Adriano (PA) il 01.03.1956 e domiciliata per la carica presso la sede comunale - *di seguito, nel presente atto, denominata semplicemente A. C.* - ed il sig. Baratta Luigi, nato a Caccamo (PA) il 20.05.1974 ed ivi residente in via Roma n. 60 - codice fiscale n. BRTLGU74E20B315C - nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale a. r. l. ONLUS "AZIONE SOCIALE" con sede a Caccamo (PA) in via San Vito s.n.c., P. I. n. 03501840825, iscritta al n. 3035 dell'Albo Regionale ex art. 26, L. R. 22/86, giusto Decreto R. S. n. 545 - Serv. 3 - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - del 16.03.2010, per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di inabili per la tipologia Casa Protetta presso la struttura "Villa Don Orione" sita a Palermo in via Cimbali n. 43/45 e per una capacità ricettiva di n. 25 posti letto - *di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.*

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l' A. C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l' A. C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, comma 4, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma 1, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l' A. C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronic-degenerative ovvero psicogeriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D. P. C. M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU. SS. LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- che il predetto Ente - AZIONE SOCIALE Soc. Coop Sociale a. r. l. ONLUS si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a. r. l. ONLUS per la gestione della casa protetta sita a Palermo in via Cimbali, 45 in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune.

Possono essere accolte, altresì, persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.



Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di numero 1 (una) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso l' A.C. può essere chiamata a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P. S., ovvero autorizzati dall' A. C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera o alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circostrizioni o ai sensi dell'art. 154 T. U. P. S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall' A. C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell' A. C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà dell' A. C. di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, l' A. C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A. C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l' A. C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio territoriale di tutela della salute mentale dell' A. S. P. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell' A. C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del



termine senza alcuna conferma da parte dell' A. C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell' A. C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all' A. C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

A r t. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

- una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;

- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S. S. N.;

- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l' A. C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;

- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazione annualmente all' A. C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

A r t. 5



Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

Casa di riposo/casa protetta

- a) un direttore coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:

- casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali.

- casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C. R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- e) ausiliari servizi generali:

casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

- f) infermiere professionale:

- casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

- casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);

- g) un addetto lavanderia stireria guardaroba:

- casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

- casa protetta: 1 per 30 ospiti.

- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;

- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

- l) un portinaio custode-centralinista;

- m) un medico in convenzione;

- n) un animatore in convenzione;

- o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

- p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ecc...).

A r t. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C. C. N. L. di categoria o, in assenza, dal C. C. N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall' A. C., fornire apposita documentazione.

A r t. 7

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' A. C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T. U. P. S.

A r t. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica



autorizzazione dell' A. C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L' A. C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitari l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all' A. C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell' A. C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall' A. C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell' A. C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall' A. C.

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L' A. C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L' A. C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14



Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, modificato ed integrato dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D. L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, per tutte le transazioni inerenti il presente rapporto contrattuale.

Art. 15

Piano per la Prevenzione della Corruzione

Il legale rappresentante dell'Ente dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano nei confronti della Cooperativa dallo stesso rappresentata nel triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo, nel rispetto del Piano per la Prevenzione della Corruzione, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Palazzo Adriano con atto n. 11 del 31.01.2014 e pubblicato sul sito internet del Comune stesso, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Altri Contenuti".

Art. 16

Codice di Comportamento

L'Ente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano, approvato con atto di Giunta Comunale n.163 del 17.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune stesso nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 17

Corrispettivo del servizio della casa protetta

L' A. C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 43,78 oltre IVA al 4% per strutture sino a 50 posti sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 10,89 per vitto e € 32,89 per oneri generali compresi quelli del personale.

L' A. C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l' A. C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE ALL' ENTE:

UN COMPENSO MENSILE CON RETTA DI MANTENIMENTO PER OGNI GIORNO DI EFFETTIVA PRESENZA DA LIQUIDARE SULLA BASE DI PROSPETTI CONTABILI MENSILI.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 18

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all' A. C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell' A. C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall' A. C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.



Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all' A. C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

I relativi titoli di spesa saranno emessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, modificato dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D.L.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, mediante accreditamento su conto corrente dedicato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Ente, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/10, sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D. L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, ha comunicato gli estremi per l'accreditamento delle somme dovute per l'esecuzione del servizio in questione e precisamente:

intestato a "AZIONE SOCIALE" Soc. Coop. Sociale a. r. l. ONLUS - con sede a Caccamo (PA) in via San Vito s. n. c., P. I. n. 03501840825 - tenuto presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena, Agenzia di Termini Imerese (PA), coordinate bancarie: IT 30V0103043640000000008543.

Il Legale Rappresentante, in premessa generalizzata, ha comunicato che, oltre lo stesso, opera su detto conto corrente la sig.ra Terrana Rosa Maria, nata a Caccamo (PA) il 12.01.1970 - codice fiscale: TRRRMR70A52B315L.

In caso di variazioni, l'Ente è obbligato a darne tempestiva notifica all' A. C. Lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto all'Ente deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D. L. 187/2010 - convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 - il seguente numero di CIG: _____.

A r t. 19

Integrazione retta

PER GLI OSPITI BISOGNOSI DI TRATTAMENTO ASSISTENZIALE SANITARIO (SPECIALISTICA INFERMIERISTICA E E/O RIABILITATIVA) È NECESSARIO RICHIEDERE ALL'ASP COMPETENTE L'ATTIVAZIONE DELL'UNITA' VALUTATIVA MULTIDISCIPLINARE PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE. TALE ORGANISMO VISITERA' IL PAZIENTE, E OVE NECESSARIO, PROPORRA' GLI OPPORTUNI TRATTAMNTI TERAPEUTICI SANITARI DA EROGARE INDICANDONE LA DURATA. L'ASP PROVVEDERA' ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DIRETTAMENTE CON PROPRIO PERSONALE D.P.C.M 29.11.2001 (DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - LEA)

LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA STRUTTURA RESIDENZIALE DEVONO, ALTRESÌ, ESSERE CONTENUTE NEL PIANO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA SOTTOSCRITTO DAL U.V.M

A r t. 20

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall' A. C. in favore di anziani bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

A r t. 21

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016.

E' escluso il rinnovo tacito.

L' A. C. può, con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

A r t. 22



Recesso dalla convenzione

L' A. C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l' A. C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni inerenti al presente rapporto contrattuale determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del c. 9bis, dell'art. 3, della L. 136/2010, introdotto dall'art. 7, c. 1, lett. a) punto 8) del D. L. 187 del 12.11.10, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.

A r t. 23

Documenti facenti parte della Convenzione

Fanno parte integrante della Convenzione i documenti di seguito elencati:

- a) Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ di approvazione dello schema di convenzione;
- b) Decreto R. S. n. 545 - Serv. 3 - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali del 16.03.2010, inerente all'iscrizione dell'Ente all'Albo Regionale, ex art. 26, L. R. 22/86, per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di inabili per la tipologia Casa Protetta presso la struttura "Villa Don Orione", sita a Palermo in via Cimbali n. 43/45 e per una capacità ricettiva di n. 25 posti letto.

A r t. 24

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell' A. C., un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

A r t. 25

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l' A. C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26, L. R. n. 22/86;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

A r t. 26

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

A r t. 27

Registrazione convenzione

L'imposta di registro relativa al presente atto è a carico dell'Ente gestore; l'imposta di bollo non è dovuta, ai sensi del D. P. R. 642/1972, art. 27 e 27bis della tabella - Allegato "B".

A r t. 28

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:



Per l'Amministrazione Comunale
- Dott.ssa Carmela Di Giovanni -

Per l'Ente
- Sig. Baratta Luigi -

L'anno duemilaQUINDICI il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Palazzo Adriano, io sottoscritta Dott.ssa Rosalia Giacchino, Segretario Comunale del Comune di Palazzo Adriano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 97, c. 4, lett. c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

CERTIFICO

essere vere ed autografe le premesse firme apposte in mia presenza dai signori:

- D.ssa Carmela Di Giovanni, nata a Palazzo Adriano il 01.03.1956 - nella qualità di Responsabile del Settore IV del Comune di Palazzo Adriano, con sede legale in Piazza Umberto I n. 46 Palazzo Adriano (Pa), codice fiscale N. 85000190828 - ivi domiciliata;

- Sig. Luigi Baratta, nato a Caccamo (PA) il 20.05.1974 ed ivi residente in via Roma n. 60 - nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale a. r. l. ONLUS "AZIONE SOCIALE" con sede a Caccamo (PA) in via San Vito s. n. c. - identificato a mezzo Patente di guida n. PA2564554V, rilasciata dal Prefetto di Palermo in data 03.11. 1992.

Palazzo Adriano, _____

Il Segretario Comunale
- Dott.ssa Rosalia Giacchino -

LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi l'anno **duemilaquindici**, il giorno **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 12,45 nella sala delle adunanze della sede Comunale, a seguito di regolare convocazione ed essendo presenti i signori:

	Qualifica	Presente	Assente
Cuccia Carmelo Nicola	Sindaco	X	—
Gagliano Nicola	Vice Sindaco	X	—
Vaiana Vincenzo	Assessore	X	—
Bufalo Francesco	Assessore	X	—
Musso Veronica	Assessore	X	—
	Totale	5	—

Sotto la presidenza del Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia, con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 5, contrari —, astenuti — espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



